

DISCUSSIONE ALLEGATA ALLA DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE N. 6 DEL 07 FEBBRAIO 2013.

Sindaco:” Passiamo all’ultimo punto all’ordine del giorno del quale io sono relatore “Art. 63, comma 1 n. 4 D. Lgs n. 267/00 – contestazione esistenza situazione di incompatibilità a carico del Consigliere Comunale Signor Carlo Grassi per lite pendente instaurata dal medesimo ai danni del Comune “.....Allora, io cercherò di sviluppare – spero – nel modo più puntuale possibile una breve relazione, una cronistoria, poi dopo interverranno i Consiglieri e soprattutto il Consigliere Grassi.

Allora 3 considerazioni in premessa: 1^) io questa sera sono chiamato ad illustrare questo punto non come Sindaco – perché non è una questione che attiene alla maggioranza o alla minoranza – ma semplicemente nella mia veste di Presidente del Consiglio Comunale; 2^) per tutti gli aspetti legali della vicenda, che voi capite essere estremamente delicata e di estrema importanza - perché potrebbe portare ad un procedimento di decadenza del Consigliere Comunale – per tutti gli aspetti tecnico giuridico e quindi legali, noi ci siamo affidati non soltanto alla provata competenza del nostro Segretario Comunale – che anzi questa sera è presente anche nella veste di Consulente e potrà intervenire e potrete rivolgere a lui, oltre che a me, tutti i quesiti che riterrete opportuno – ma anche e soprattutto agli uffici della Prefettura , che ci hanno assistito ed a cui ci siamo rivolti...Poi, una 3^ considerazione: noi qua non siamo di fronte ad un atto discrezionale, ma ad una serie di atti dovuti, che sono regolati dal Decreto Legislativo n. 267 del 2000.

Fatte queste - credo doverose e pregiudiziali – considerazioni, il fatto: il 24/25 settembre 2010 – come voi tutti ricorderete e come a tutti è noto – il nostro Comune e segnatamente la frazione di Buscoldo, è stata colpita da eventi atmosferici particolarmente pesanti – fortissime precipitazioni – che hanno provocato tra le varie conseguenze, anche l’esondazione del Canale Lodolo in località Buscoldo e segnatamente in via Pari: Via Pari è stata sommersa per un certo numero di ore dall’acqua! E quest’esondazione, ha provocato l’allagamento anche di alcune abitazioni e segnatamente - per quello che ci riguarda - l’abitazione del Consigliere Carlo Grassi, il quale ha riportato da questa vicenda una serie di danni....

Il 2 dicembre 2010 – da parte di Grassi insieme ad altri – è stato presentato un “ricorso per accertamento tecnico” presso il Tribunale di Mantova...Ricorso per accertamento tecnico preventivo...è una procedura che ancora non segna uno stato di lite pendente, cioè non siamo ancora nella fase vera del contenzioso, ma è una fase di accertamento tecnico, che serve ad acquisire una serie di informazioni, che ha dato luogo ad un certo numero di sopralluoghi e di ispezioni da parte dei tecnici sia del Comune, sia del Consigliere Grassi e sia anche da parte del tecnico nominato dal Tribunale.

Tra il mese di novembre ed il mese di dicembre del 2011 è stato proposto legittimamente - un tentativo di conciliazione da parte del Consigliere Grassi, che si sostanzava per quel che riguarda il Comune, in un’assunzione di responsabilità da parte del Comune in una certa misura percentuale...se non ricordo male: il 20% della responsabilità a carico del Comune.....E rispetto a quest’indicazione, l’Amministrazione ha ritenuto di non dover aderire al tentativo di conciliazione, che è andato fallito e che quindi è stato respinto.....Siamo ancora nella fase di precontenzioso...

Invece con il 18 dicembre 2012 è stato notificato un atto di citazione – da parte di Carlo Grassi, insieme con la Società Co.Ge (che è la società costruttrice delle case Aler costruite a Buscoldo proprio alle spalle dell’abitazione di Grassi) – contro il Consorzio di Bonifica Territori del Mincio e – per quello che ci riguarda – il Comune di Curtatone quali responsabili chiamati a risarcire i danni in via solidale (Il danno stimato, per quel che riguarda Grassi, è in 22.000 euro) con la fissazione dell’udienza di comparizione delle parti per il 29 aprile 2013! Allora, quest’atto, ci fa entrare in una situazione completamente

diversa – il contenzioso – cioè quella della cosiddetta lite pendente! E quest'atto integra l'ipotesi di lite pendente che è contemplata proprio dall'art. 63, comma 1 n. 4 D. Lgs n. 267/2000, che stabilisce questa situazione di contenzioso, di conflitto e quindi di lite pendente – tecnicamente così si definisce – come una causa di incompatibilità che comporta come conseguenza estrema la decadenza del Consigliere dalla carica di Consigliere Comunale.

In data 18 gennaio 2013, io, in qualità di Presidente del Consiglio Comunale ho comunicato ufficialmente – con un documento - al Consigliere Grassi l'avvio del procedimento amministrativo ai sensi dell'art. 7 della Legge 7 agosto 1990, dichiarando che si è verificata quest'ipotesi d'incompatibilità....Dò lettura - anche se può essere non strettamente necessario – di questa comunicazione

OGGETTO: Comunicazione di avvio del procedimento ai sensi degli artt. 7 e 8 della L. 241/1990 e s.m.i. tendente alla contestazione di causa di incompatibilità a norma dell'art. 63, comma 4, del D. Lgs. 8 agosto 2000 n. 267.

Il sottoscritto Antonio Badolato, in qualità di Presidente del Consiglio Comunale, con la presente dà avvio formale al procedimento di cui all'oggetto in quanto la S.V. ha lite pendente con il Comune di Curtatone a causa dell'atto di citazione notificato al Comune stesso in data 18 dicembre 2012 ed assunto al protocollo generale n. 32467. Tale circostanza integra la fattispecie di cui all'art. 63, comma 4, del D. Lgs. n. 267/2000.

Le comunico pertanto che il Consiglio comunale nel corso della prossima seduta, che avrà luogo indicativamente entro il prossimo mese di febbraio, Le contesterà l'incompatibilità di tale circostanza con la Sua carica a Consigliere comunale, a norma dell'art. 69, comma 1, del medesimo D. Lgs. sopra citato.

La S.V. potrà presentare memorie e osservazioni per iscritto o esporre le stesse oralmente durante la seduta del Consiglio Comunale.

*.....cosa che credo che il Consigliere Grassi faccia questa sera....
...poi il testo continua con..*

Il procedimento avviato con la presente comunicazione si concluderà entro il termine massimo di sessanta giorni dalla prima seduta utile del Consiglio Comunale.

Questo era il testo della nota che era stata comunicata ufficialmente a Grassi il 18 gennaio scorso e quindi, si avvia questa procedura.....

E' una procedura che è minuziosamente regolata dal Legislatore e io ritengo sia quanto mai importante ed opportuna dare lettura di questo procedimento, perché questa è una procedura lunga e complessa con dei tempi tecnici molto rigidamente fissati e che deve avere compimento entro 60 giorni.....Allora, questa sera, viene effettuata la cosiddetta contestazione dell'incompatibilità da parte del Consiglio Comunale a norma dell'articolo 69 del già citato Decreto Legislativo.

Entro 10 giorni da questa sera, il Consigliere può: o eliminare la sopravvenuta causa d'incompatibilità (eliminarla vuol dire ad esempio recedere dall'atto di citazione e quindi dal contenzioso con il Comune) o, in alternativa, può formulare delle osservazioni che saranno prese in considerazione in occasione del 2° Consiglio Comunale....perchè decorsi i 10

giorni entro il quale il Consigliere ha facoltà di proporre le proprie osservazioni, entro i 10 giorni successivi dev'essere convocato il 2° Consiglio Comunale.

Nel caso di recesso, il 2° Consiglio Comunale, constaterà che è venuta meno la causa d'incompatibilità e quindi viene confermato – uso un'espressione gergale non corretta – in servizio, cioè rimane il Consigliere Grassi esattamente nella sua carica e nel suo ruolo di Consigliere Comunale.

Se, invece, questo recesso non avviene, nel corso di questa seduta, se il Consigliere Grassi ha proposto le proprie osservazioni, queste osservazioni, saranno oggetto di un esame da parte del Consiglio Comunale e se non è venuta meno la causa d'incompatibilità, il Consiglio Comunale la contesterà ufficialmente per la 2^a volta....contesterà ufficialmente l'incompatibilità al Consigliere interessato....si dice infatti che la contesterà definitivamente....invitando il Consigliere interessato a rimuovere le cause d'incompatibilità, assegnando 10 giorni.....Se nel corso dei successivi 10 giorni, non avviene nessuna variazione, cioè non viene rimossa la causa d'incompatibilità, entro i 10 giorni successivi il Consiglio Comunale dovrà dichiarare la decadenza del Consigliere, ovvero dovrà dichiarare il Consigliere Grassi decaduto del proprio ruolo e dal proprio status di Consigliere Comunale.....Quindi, è un percorso lungo, molto garantito e molto garantista, con dei termini precisi il cui scopo fondamentale è la rimozione o meno da parte del Consigliere Comunale di questa situazione di incompatibilità.

Questa è la procedura prevista, ma noi questa sera – lo dico preventivamente – siamo chiamati non ad entrare nel merito della causa – chi ha ragione o chi ha torto, se la richiesta è congrua o non congrua, se il Comune ha fatto bene, se Grassi ha fatto male....no nulla di tutto questo – ma, noi siamo chiamati a fotografare una situazione di fatto: la situazione di fatto è quella della sussistenza o meno dell'incompatibilità....E devo aggiungere, per completezza dell'informazione, che è la stessa operazione che abbiamo già fatto una volta in Consiglio Comunale: nel 1° Consiglio Comunale dopo le elezioni quando abbiamo verificato se sussistevano meno delle cause d'incompatibilità...è la stessa ratio legis, la stessa norma, lo stesso procedimento....E' un'operazione fatta questa sera riferita ad un Consigliere, appunto, in ragione di questo atto di citazione che c'è stato notificato il 18 dicembre scorso....

Io credo al momento, di non avere null'altro da dire e spero anche di essere stato chiaro, nonostante quest'articolazione (10 giorni..1°, 2° e 3° Consiglio Comunale)...ma l'essenza fondamentale è capire se l'incompatibilità viene rimossa o meno.

E' aperto il dibattito, chi chiede d'intervenire?.....Grassi, prego"

Grassi:"E' la prima volta che parlo di casa mia....."

Ecco, in riferimento alla comunicazione che ho ricevuto, circa l'avvio del procedimento, mi permetto di osservare alcune cose: l'articolo 63, comma 1 n. 4 recita che non può far parte del Consiglio Comunale colui che ha liti pendenti in quanto parte di un procedimento civile od amministrativo rispettivamente con il Comune e/o la Provincia...il senso della norma, apparentemente così secca e perentoria, è chiarito da copiosa giurisprudenza, sia dalla Suprema Corte e sia da alcuni Tribunali Amministrativi Regionali (in particolare quello del Lazio).....La ratio della causa d'incompatibilità in esame, trova fondamento e giustificazione nel pericolo che il conflitto d'interessi, che ha determinato la lite, possa condizionare le scelte del candidato o dell'eletto in pregiudizio dell'Ente territoriale. Insomma, colui che strumentalizza il proprio mandato elettorale a propri fini individuali e personalistici è senz'altro condannato all'incompatibilità! Ma una diversa lettura della norma, ossia un'interpretazione meramente formale della stessa si pone in netto contrasto con la Costituzione (a mio avviso)...l'articolo 24 dice che tutti possono agire in giudizio per la tutela dei propri diritti ed interessil'articolo 113 – contro gli atti della Pubblica Amministrazione è sempre ammessa la tutela dei diritti e degli interessi legittimi dinnanzi agli Organi di Giurisdizione Ordinaria e Amministrativa.

Significherebbe che ogni volta che un Consigliere prende una multa ingiustamente deve rinunciare a chiederne l'annullamento per evitare di essere dichiarato incompatibile.....

Nel caso specifico mio, la pendenza della lite col Comune, in questo momento storico, costituisce un fatto del tutto casuale, che si sarebbe voluto volentieri evitare! Tanti Consiglieri devono sapere che l'atto di citazione da cui ha origine la lite pendente con il Comune è la conseguenza di una serie di attività stragiudiziali volte alla conciliazione con il Comune e con il Consorzio.....I fatti li conoscete già: quel 24 settembre, in occasione dell'alluvione, la mia casa, assieme a quella di tanti altri buscoldesi, è andata sott'acqua cagionando oltre a tanti disagi anche una serie di problemi di salute ai familiari e danni rilevanti patrimoniali. Si è voluto evitare la causa chiedendo al Tribunale di nominare un perito super partes, che accertasse le cause e le responsabilità del fatto. Il perito, nominato dal Tribunale super partes, ha rilevato sussistere per la maggior parte la responsabilità del Consorzio. Tuttavia, il suddetto perito, lo si ripete ancora super partes, ha individuato altresì, per una parte minore, anche la responsabilità del Comune.

Leggo le conclusioni a cui è arrivato il perito del Tribunale: punto 1, la causa dell'esondazione del Lodolo e degli allagamenti indicati in ricorso, si ritiene non possa essere il solo evento meteorologico protrattosi sino alle prime ore del giorno successivo, consistente in un forte temporale caratterizzato da scrosci molto intensi, ma non tale da essere ritenuto eccezionale. Si sono accertate nel corso delle operazioni peritali altre circostanze, che il sottoscritto ritiene ragionevolmente possano essere considerate concause responsabili dei fatti accorsi, quali: un restringimento della sezione della condotta di tombamento del canale Lodolo in un tratto del medesimo; l'errato posizionamento di un tubo ad uso troppo pieno; la presenza di vegetazione e di piccoli cedimenti in altri punti dell'alveo del canale Lodolo e nei canali ad esso collegati... e anche – ma ciò potrà essere verificato con prove testimoniali secondo precise disposizioni del signor Giudice nell'eventuale carico di merito - l'avvenuto ritardo della movimentazione delle paratoie mobili da parte del Consorzio di Bonifica.

Queste le conclusioni a cui è arrivato il Perito super-partes. A questo accertamento tecnico è seguita una lunga attività stragiudiziale volta a trovare un accordo con il Consorzio ed il Comune, prima davanti al Perito, poi davanti al Dott. Capodici – lo possono confermare l'Ing. Lauri per il Comune e l'Ing. Galli per il Consorzio. Nonostante i nostri sforzi però, perché la cosa avesse una conclusione bonaria e il Consorzio e il Comune hanno sempre disconosciuto l'esito dell'accertamento tecnico svolto davanti al Tribunale e non hanno mai avanzato o voluto sentire proposte. La causa civile – quella di cui stiamo parlando stasera – è l'ultimo passaggio e la chiamata in causa del Comune non è il risultato della volontà mia o del mio avvocato, bensì l'esito dell'accertamento tecnico – preventivo svolto davanti al Tribunale che, come detto, individua, seppur in minima parte, anche nel Comune di Curtatone un responsabile.

Ciò che stupisce è piuttosto la resistenza del Comune: nonostante un Perito nominato dal Tribunale – quindi super partes – lo abbia dichiarato parzialmente responsabile, non si comprendono le ragioni per le quali il Comune non abbia voluto cercare una soluzione bonaria in via stragiudiziale a fronte della perizia del Tribunale che individua una sua responsabilità e preferisca invece spendere i soldi dei cittadini per resistere in una causa che potrebbe essere considerata persa in partenza. Inutile ribadire quindi che la lite pendente contro il Comune non è tale da condizionare in senso contrario all'interesse dell'ente l'esercizio del mio mandato. Anzi, il mio impegno di consigliere è stato ed è in linea con il programma della mia lista "Sinistra Unita per Curtatone" e non sono certo "consigliere" allo scopo di depistare l'ente o di insabbiarlo, o per costituire prove nella causa civile pendente al fine di ottenere il risarcimento. Mi preme sottolineare che se è vero - come sostiene il Presidente del Consiglio comunale - che la contestazione è un atto dovuto, non è per nulla vero che la decisione debba essere necessariamente negativa,

perché rimessa alla decisione della maggioranza. In sostanza: è un atto dovuto la contestazione, ma non la dichiarazione di incompatibilità.

A supporto di questo intervento lunghissimo, lascio ai Consiglieri la relazione del Perito del Tribunale super partes perché non era nella cartellina, ma nella cartellina c'era solo la citazione... e mi riservo di presentare memoria scritta entro dieci giorni da oggi.

Vi ringrazio dell'attenzione."

Sindaco: "Altri...?"

Segretario comunale – Dott. Capodici: "Mi dà la sua relazione così la metto agli atti?"

Grassi: "E' quella lì!"

Segretario comunale – Dott. Capodici: "No...Quello che ha letto oggi..."

Grassi: "No....Faccio memoria scritta entro 10 giorni!"

Sindaco: "...Era per il verbale, se ho capito bene... Cioè non vuole che venga verbalizzato il suo intervento?"

Grassi: "Dovete verbalizzare il mio intervento! Vi faccio avere memoria scritta entro 10 giorni!..."

Sindaco: "Va bene...Si arrangia lei, ma lui non dà il documento! Questo per facilitare il lavoro del Consiglio. Soltanto un'osservazione: attenzione, quando si parla di CTU, cioè quando si parla di un consulente, il parere del consulente non è una sentenza del Tribunale! Non è che noi abbiamo disatteso! Non è che l'Amministrazione abbia disatteso una sentenza del Tribunale!... Semplicemente l'Amministrazione ritiene di avere responsabilità uguali a zero in quella vicenda! E' quella la ratio... la ragione del nostro comportamento, perché noi riteniamo che tutta la responsabilità – ove responsabilità vi debba essere, ma comunque sarà un ente terzo a determinarla (che è un Tribunale, un Giudice..) – sia da addebitare ad altri soggetti gestori. Non certamente all'Amministrazione! Questo per precisione, così come pure io ho parlato di atti dovuti rispetto all'avvio del procedimento e rispetto alla contestazione di questa sera, non certo alla dichiarazione di decadenza, anche se c'è un nesso di causalità, un rapporto di causa effetto tra la contestazione e la decadenza. In ogni caso.... E' aperta la discussione su questo punto..... Maffezzoli."

Maffezzoli: "Io cerco di esprimere una mia opinione sul fatto lasciando libero chiunque, anche il Consigliere del gruppo che rappresento – se non la pensa come me – di esprimersi come vuole. La faccenda è abbastanza delicata, lo riconosco, e pare che la giurisprudenza, di primo acchito, dica così.... Però qui poi ho una domanda da fare al Dott. Capodici.

La faccenda di per sé non mi convince troppo! Nel senso che tra 10 giorni e tra 10 giorni ancora, il Consiglio deve decidere se il Consigliere Grassi deve decadere dal suo mandato. È una cosa molto, molto delicata, perché il Consigliere Grassi è stato votato da diversi elettori del Comune di Curtatone, quindi bisogna prendere la cosa con le pinze. Chiedo – prima di andare avanti - al Dott. Capodici, siccome ho letto anche una sentenza che ho qui davanti, che dice «Il Consigliere Comunale ha diritto di iniziativa su ogni questione rientrante nella competenza del Consiglio (art. 43, comma 1, D.Lgs. 267/2000). In questa ampia facoltà, possono rientrare sia attività d'aula, sia iniziative assunte al di fuori delle procedure del Consiglio e dunque anche ricorsi giurisprudenziali – come questo qui –questi ultimi trovano tuttavia, un ostacolo nella norma sulla incompatibilità che inserisce in tal condizione la lite pendente (art. 63, comma 1, n. 4 – citato poc'anzi dal Presidente del Consiglio)..» Però questa sentenza dice, che il punto di equilibrio tra la libertà d'iniziativa e l'incompatibilità è costituito dalla connessione con l'esercizio del mandato (art. 63, comma 3, D. Lgs. 167/2000, che dice «L'ipotesi di cui al comma 4, citata al comma 1, non si applica agli Amministratori per fatto connesso con l'esercizio di

mandato»). Siccome qui io ci capisco poco, volevo che il Dott. Capodici me lo spiegasse... Poi dopo, il citato comma 4, dice anche che «..la pendenza di una lite ...»qui però, parla di materia tributaria, ma questo caso qui non rientra... Chiedo spiegazioni, ma lo può fare anche dopo.....

Io voglio entrare un po' nel fatto (non voglio fare l'azzecca...ecc.): la calamità che ha colpito il nostro Comune 2 anni e mezzo fa (o 2 anni fa), è stata tale che ha scombussolato tanta gente io la ritengo una calamità (ancorchè piccola) come quella che ha allagato il territorio del Veneto un anno dopo lo stesso anno.

Scusate.. facciamo le debite proporzioni: mi ricordo che a seguito di quell'evento – di cui ho fatto anche un'interpellanza in Consiglio, elogiando il comportamento di questa Amministrazione nella persona dell'Assessore Benatti, del Sindaco... - sono state fatte anche delle promesse, che si sarebbe fatto di tutto e di più, per venire incontro ai danni provocati dall'alluvione a queste famiglie... tant'è che, anche ad un'assemblea pubblica a cui ho partecipato, si diceva a queste persone sfortunate di portare una lista dei danni in Comune, che sarebbero stati portati all'evidenza della Regione. E' giusto quello che dico? ...Ecco. Io contesto questo: siamo in una calamità ...il danno forse globale sarà di 150-200mila euro o forse meno....ma, scusate, adesso, a distanza di due anni nessuno è stato risarcito e da questa alluvione salta fuori solo che il Consigliere Grassi, perché ha difeso giustamente la sua casa andando contro al disposto legislativo, è l'unica vittima dell'alluvione! Ma scusate, dato che noi decantiamo tanto questa nostra Amministrazione, ma è mai possibile che a livello regionale non si sia....io questo lo devo dire perché lo penso: non si è stati capaci di andare negli uffici regionali a premere anche i pugni sul tavolo e a dire agli assessori alla partita "No!...Guardate che questo è uno stato di calamità!". Il cittadino...qualsiasi cittadino, grande o piccolo che sia, ha diritto di essere sollevato da parte di un'Amministrazione dei danni che ha subito a seguito di una calamità che, sappiamo ha delle cause e si poteva anche evitare tutto.... Bastava aver pressato bene dove si doveva pressare... forse aprendo le porte giuste sarebbero arrivati dei finanziamenti..... Questo è il mio primo pensiero e non vado oltre...mi fermo qui!...Però capisco che la cosa è delicata, investe una persona come noi, che ha un mandato da rispettare sostenuto da diverse centinaia di cittadini.. Sicuramente domani, all'atto della votazione, non alzo la mano (ve lo dico subito anticipatamente) per dire: "Tu Grassi, la tua posizione è incompatibile e te ne devi andare".. Sicuramente non farò così! Però, vorrei che si aprisse la vostra mente a quello che si può fare...Facciamo pure questo, però teniamo ben a mente, che non so se abbiamo preso la strada giusta! Perché se effettivamente, il Comune risultasse soccombente assieme al Consorzio di Bonifica... ad un certo punto, forse, dei danni indiretti ci saranno anche da pagare..... Io volevo far presente questo, che sento..... Capisco che la legge dica questo.... Aspetto la risposta del Dott. Capodici.....Questo è il mio pensiero...Non voglio infierire, però io avrei agito diversamente... Sono state fatte delle promesse e le promesse sono andate tutte in contesse! L'unico dato di fatto che emerge è che in questo Consiglio comunale stiamo parlando dell'incompatibilità del Consigliere Grassi che si è mosso per questo motivo..... Credo che chiunque, toccato nelle proprie proprietà e sulla propria famiglia, non sarebbe stato inerte!.....Forse, magari, illo tempore, se avessero detto "Metti Pinco Pallino al tuo posto" nessuno avrebbe detto niente... è una scorciatoia anche questa... Lui ha difeso i suoi interessi, per cui ad un certo punto, ha fatto anche bene! Questo è il mio pensiero. Scusate."

Sindaco: "Altri sul punto...? Altrimenti facciamo rispondere il Dott. Capodici.

C'è qualche altro intervento? Gelati....prego..."

Gelati:"Io sarò brevissimo perché sono pochi gli elementi che personalmente ho a disposizione – non ho letto tutti gli incartamenti che non sono pubblici – e quindi non so e

perciò non posso giudicare...Certamente una cosa è importante in una grande democrazia – come penso sia l'Italia – un Consigliere è eletto dal suo popolo –tanti o pochi voti non importa - e quindi da dei cittadini, per cui noi, a tutti i costi dobbiamo mantenere la sua posizione all'interno del Consiglio Comunale....Dopo, per quanto riguardano le faccende di periti e avvocati non so, non ne ho conoscenza, quindi non mi esprimo. In questi giorni cerchiamo di snocciolare il quanto, però dico come barra fissa, regola principale, a mio avviso è doveroso che il Consigliere Carlo Grassi rimanga al suo posto!"

Sindaco: "Altri? Prego Vincenti"

Vincenti: "Questa è la legge e noi non possiamo non rispettarla. Non possiamo quindi... Mi sembra che l'intervento fatto dal Sindaco oggi in qualità di Presidente del Consiglio Comunale insomma è chiaro! Non c'è dubbio che un conto è la questione "umana" e, come si può immaginare, non avremmo alcun dubbio su come esprimerci, anche tenendo conto dell'impegno che il Consigliere Grassi ci mette continuamente, anche sugli stimoli che spesso dà all'intero Consiglio Comunale, con il quale non è detto che si debba essere sempre d'accordo, ma apprezziamo il contributo della discussione che spesso dà alle sedute. Ma la legge è legge! Noi non possiamo quindi non attenerci alle disposizioni in vigore, anche se a volte siamo in disaccordo; saremmo ovviamente passibili e non daremmo un buon esempio né ai cittadini né a noi stessi. Tutti noi siamo chiamati qui a svolgere un ruolo importante, attorno a questo tavolo, in virtù di quel mandato che i cittadini ci hanno dato a marzo 2010. Noi tutti stiamo cercando di onorarlo nel migliore dei modi, con l'obiettivo di mantenere fede a questo mandato andando anche oltre le questioni nostre personali: questo è lo spirito che ci deve animare ...che e ritengo, tutti noi lo stiamo facendo. Per questo chiediamo appunto - fermo restando le considerazioni che sono state fatte precedentemente...- però, proprio perché noi vorremmo che il Consigliere Grassi rimanga seduto qui assieme a noi e quindi rimanga al suo posto come Capogruppo - ...chiediamo appunto a Grassi di trovare la soluzione tecnica appropriata e compatibile con la legge, anche se serve – ed è chiaro che questa è una valutazione che non può che fare lui – anche segnando il passo rispetto a questa lite pendente nei confronti del Comune, ma di non venire meno – questo lo auspichiamo – al mandato dei cittadini che lo hanno votato."

Goatelli: "Espongo una riflessione perché effettivamente, ci tengo ad intervenire perché la cosa effettivamente riconosco, come diceva Maffezzoli, che ha un aspetto delicato, perché c'è un piano anche politico di rappresentatività - che naturalmente viene interpretato dal Consigliere Grassi - che è molto importante. Poi c'è un aspetto, che è quello a cui noi facciamo riferimento stasera, che è quello giuridico. Io ho provato... ma non sono chiaramente un esperto di leggi e ritengo di ispirarmi a quello che mi si dice ed a quello che naturalmente le persone competenti possono consigliare. Dentro di me ho cercato di fare un discorso di buon senso e traslare quello che può essere la "questione Grassi" magari su qualsiasi altro consigliere e quindi anche su un consigliere che potrebbe essere anche l'assessore stesso; supponiamo che la stessa cosa fosse capitata all'assessore ai lavori pubblici... la stessa situazione: che l'assessore ai lavori pubblici intentasse una causa al Comune per aver avuto la casa allagata! Allora, dentro di me dico: qui non è possibile! C'è qualcosa che naturalmente collide col buon senso; e lì forse emerge meglio in maniera più eclatante quanto il dispositivo di legge possa essere ispirato al buon senso e alla giusta causa. Questo fermo restando la stima che può esserci nei confronti di Grassi per il suo lavoro, per la suo essere un rappresentante legittimamente eletto, però è chiaro che nel voto, al di là delle competenze legali, io mi ispiro anche un po' al buon senso. E il buon senso secondo me è quello...."

Sindaco: "Grazie. Altri? Magari... intanto la parola al Segretario. Grazie."

Segretario comunale: “ Se posso rispondere al Consigliere Maffezzoli, con una risposta che deve essere sicuramente articolata. Magari per evitare di saltare di palo in frasca poi leggerò alcuni appunti, così spero di essere un po' più chiaro. Sicuramente la questione della decadenza di un Consigliere Comunale è una questione molto importante e che effettivamente non capita tutti i giorni, tant'è vero che abbiamo dovuto in questa occasione documentarci e chiedere consiglio anche in Prefettura, fare delle ricerche giurisprudenziali. Effettivamente è una cosa di una “certa gravità”. Però a tal riguardo non si può negare che la legge sia molto chiara. Voglio leggere semplicemente la norma, in modo tale che poi, la conosciate tutti: «Non può ricoprire la carica di Consigliere Comunale, provinciale o circoscrizionale, colui che ha lite pendente in quanto parte in un procedimento civile o amministrativo rispettivamente con il Comune o con la Provincia.» Quindi questo è il tenore della norma...norma, che c'era già nel precedente ordinamento, perché è una norma vecchia. Praticamente questa incompatibilità discende addirittura dal 1981; norma che è stata poi trasfusa nel D. Lgs. 267/2000 appunto nell'articolo che citava prima il Sindaco: l'art. 63, comma 4. Ora vi leggo la sentenza che citava prima il Consigliere Grassi.. E' vero che se c'è il conflitto dev'essere reale! Non si può pensare che uno, solo perché ha preso una multa e fa ricorso per la multa, decade da Consigliere Comunale... Questo non è vero! Ci sono tantissime sentenze che lo affermano. Come ci sono tantissime sentenze, che dicono che non è vero che il Consigliere che fa causa al Comune - non in quanto “persona”, ma per un gruppo che lui rappresenta - assolutamente non decade. Qui ora vi leggerò alcune sentenze..... Ci sono tante massime della Corte di Cassazione in questo senso....

Il problema vero si pone – e lo vedremo – quando il Consigliere fa causa per se stesso: è lì che poi si pone la questione delicata di dire, praticamente: in questo momento, quando c'è una lite pendente, il Consigliere è sereno? E' libero di agire per conto del Comune? E' libero di agire per gli interessi della collettività? È questa la domanda che dovete farvi voi, come Consiglieri! Guardate che poi la decisione spetta a voi – indipendentemente da tutto – non alla norma! Spetta a voi Consiglieri Il giudizio sul fatto di dire, vedendo le osservazioni che poi farà il Consigliere Grassi, se poi effettivamente c'è incompatibilità o non c'è incompatibilità! Quindi il Consiglio Comunale è l'organo sovrano! A questo riguardo, vi voglio leggere alcune considerazioni... Ho qualche appunto scritto e ve lo leggo: «Il fondamento e lo scopo della norma consistono nell'evitare che il conflitto di interessi alla base della lite possa orientare le scelte dell'eletto in danno del Comune e anche che da tale conflitto possa derivare un danno d'immagine dell'Amministrazione, ciò poiché lo stesso ben potrebbe generare all'esterno dell'Ente sospetti al riguardo del corretto operare del Consigliere in questione e dunque della stessa Amministrazione. La scelta del Legislatore è nel senso di rimuovere i descritti pericoli attraverso l'imposizione dell'incompatibilità.» Questo è quanto dice la Corte di Cassazione in data 17 dicembre 1998 con la Sentenza n. 12627.

Poi è vero anche quello che diceva prima il Dott. Maffezzoli, a proposito del superamento delle cause di incompatibilità; si sono formati in giurisprudenza alcuni precisi orientamenti, sui quali però è opportuno soffermarsi brevemente. Innanzitutto è stato precisato che:

«Rientrano nel concetto di lite pendente - e questa è la questione vera – i conflitti in cui si contrappongono posizioni personali e private dell'eletto con gli interessi della collettività. Ne segue che restano invece esclusi i conflitti che insorgono sull'effettiva rispondenza degli atti posti in essere ai compiti istituzionali cui le l'eletto è preposto.» Quindi se il Consigliere lo fa per difendere altri cittadini, in quel caso non è così. Oppure faccio un altro esempio: un avvocato, Consigliere Comunale, che difende un cliente contro il Comune; in

quel caso, ripeto, non è assolutamente incompatibile, cioè lui lo fa per mestiere, non lo fa come Consigliere. La seconda ipotesi in cui la giurisprudenza ha escluso la situazione di incompatibilità è quella in cui il ricorso sia stato proposto esclusivamente a tutela degli interessi della collettività con esclusione degli interessi del singolo. Deve quindi negarsi una ragione di decadenza dalla carica, ove risulti che l'impugnazione medesima sia proposta a tutela esclusivamente d'interessi generali, quali quelli attinenti al diritto alla salute, all'integrità dell'ambiente, ecc.. ed in questo senso sono parecchie le sentenze anche della Corte di Cassazione. Però il problema vero è circa l'effettività della pendenza della lite; dev'essere ricordato che la verifica concerne l'esaurimento della lite.... la lite si può esaurire, tant'è che stasera il Consiglio Comunale, se contesterà questa causa di incompatibilità, assegnerà 10 giorni per fare osservazioni o per rimuovere la causa di incompatibilità. Quindi questa lite può cessare o finire per transazione o rinuncia al giudizio. In questo senso si è pronunciata la Corte di Cassazione con la sentenza 9789 del 26 luglio 2000: «L'incompatibilità alla carica va dunque accertata con riferimento al concetto di "parte"» ... "parte" però intesa in senso tecnico. Come sapete nel processo civile ci sono l'attore ed il convenuto. In questo caso il Consigliere Grassi con l'atto di citazione viene definito "attore" ed il Comune addirittura come "controparte" e quindi come "convenuto". Quindi in senso tecnico si è formalizzato il concetto di "parte"...quindi in senso tecnico la "parte processuale". «Ne consegue che non sussiste incompatibilità nel caso di in cui il soggetto non sia o non sia più – perché magari rinuncia agli atti o perché magari si fa una transazione - parte del processo». Poi, ci sono parecchi pareri del Ministero dell'Interno... Oltre che confrontarci con la Prefettura sono andato alla ricerca di alcuni pareri del Ministero dell'Interno.Ce ne sono tanti che dicono grossomodo la stessa cosa....Forse il più completo è il n. 15900 del 4 agosto 2010, quindi anche abbastanza recente. Il quesito era stato fatto da un Comune su una presunta incompatibilità di un Consigliere Comunale (tralascio le note preliminari) e dice: «Al riguardo si rappresenta che secondo una giurisprudenza meno recente la Corte di Cassazione ha più volte ribadito che l'espressione essere parte di un procedimento va intesa in senso tecnico, per cui la pendenza della lite va accertata con riferimento alla qualità di parte in senso processuale, quindi agli effetti della sussistenza della causa d'incompatibilità della lite pendente con il Comune non sono sindacabili i motivi del giudizio pendente...»Quindi non hanno importanza le cose che diceva per quanto riguarda motivi del giudizio.....E' importante che ci sia la lite pendente!.. «..dovendo unicamente rilevarsi il dato formale ed obiettivo di tale pendenza, che esaurisce in sé il presupposto d'incompatibilità» ...Questa è la Corte di Cassazione Sezione I 16 febbraio 1991 n. 1666: «Secondo l'orientamento giurisprudenziale più recente è stato ritenuto che ad integrare i presupposti gli estremi della causa d'incompatibilità di cui al comma 1 n. 4 del precitato articolo 63, non basta la pura e semplice constatazione dell'esistenza di un procedimento civile od amministrativo nel quale risultino coinvolti attivamente o passivamente l'eletto o l'Ente, ma occorre che a tale dato formale corrisponda una concreta contrapposizione di parti, ossia una reale situazione di conflitto, solo in tal caso sussiste l'esigenza di evitare che il conflitto d'interessi nella lite medesima, possa orientare le scelte dell'eletto in pregiudizio dell'Ente amministrato e comunque possa ingenerare all'esterno sospetti al riguardo» ...è questa la famosa sentenza che citava il Consigliere Grassi...d'accordo...è la n. 10335 del 28 luglio 2001.... «pensando – dice il Ministero – che la finalità della norma è quello di garantire che l'esercizio del mandato elettorale sia

corretto e non impedito da pericolose interferenze e finalità individuali con esigenze di pubblico interesse...ciò premesso, nel caso sottoposto da quest'ufficio – scrive il Ministero – è chiaro che il procedimento giudiziario avviato dal Consigliere Comunale nei confronti dell'Amministrazione presso la quale svolge il mandato elettivo fa assumere allo stesso la qualità di "parte processuale", e tale situazione, pone il Consigliere nella condizione d'incompatibilità di cui all'articolo 63 comma 1 n. 4 del Testo Unico Enti Locali, non potendosi invocare per il medesimo l'esimente...» come diceva anche il Dottor Maffezzoli «...prevista dall'articolo 63 comma 3 del D. Lgs. 267/2000, in quanto il giudizio, non è stato istaurato per fatto connesso con l'esercizio del mandato, ma per tutelare un interesse di natura individuale proprio, che in quanto contrapposto a quello dell'Ente di appartenenza dell'Amministratore, vale a configurare anche l'ulteriore presupposto del conflitto d'interesse necessario per la sussistenza della causa ostativa in questione» ...Quindi, credo che il quadro giurisprudenziale, pur nella complessità della materia, mi pare abbastanza chiaro.

E' chiaro che però, il giudizio del Consiglio Comunale è fondamentale: siete voi stasera e principalmente la prossima, che dovete decidere se effettivamente le osservazioni del Consigliere Grassi possano superare questa previsione normativa.

Oggi come oggi, il quadro, purtroppo – l'avevo spiegato anche al Consigliere Grassi quando era venuto a trovarmi..- da un punto di vista strettamente giuridico, mi sembra appunto che il concetto di "parte" ci sia tutto! Purtroppo lui ha avviato un atto di citazione che ci vede appunto come convenuti e che costituisce il Comune come "parte", anzi, come definita da lui come "controparte", per cui dal punto di vista normativo la fattispecie normativa c'è tutta!....E' chiaro che, i motivi di ordine politico, morale dovete valutarli voi....insomma le vostre coscienze. Chiudo

Ferrari: "... solo per provare a dire una cosa al Consigliere Grassi. E' chiaro che, attualmente, la citazione è stata fatta, sia nei confronti del Comune, che nei confronti del Consorzio..... E' chiaro che per rimuovere la lite pendente, basterebbe rinunciare alla domanda nei confronti del Comune, mantenendo la domanda nei confronti del Consorzio! Quindi, non c'è bisogno di rinunciare completamente alla richiesta risarcitoria. Basta indirizzare la richiesta risarcitoria a soggetti diversi dal Comune di Curtatone....

Quindi, mantenendo in essere la causa nei confronti del Consorzio, ecco che viene meno il concetto di lite pendente nei confronti del Comune. Questo mi sentivo di dirlo perché effettivamente non è che il Consigliere Grassi debba rinunciare completamente al suo risarcimento del danno, per di più se – come ha detto anche il Consigliere Grassi – la responsabilità del Comune è stata individuata dal CTU in una percentuale minima....quindi, è chiaro che si può procedere nei confronti del Consorzio!

Sindaco: "Altri?Pantani"

Pantani:"Su quel che ha detto il nostro Assessore - siccome Ferrari ha ribadito che la causa che ha il Consigliere Grassi è in minima parte con il Comune ...e per tirare via tutti noi dall'imbarazzo ...Quel che ha detto prima Luigi Gelati e gli altri Consiglieri cioè che noi stimiamo Grassi per il lavoro svolto ... ci tirerebbe via tutti noi dall'imbarazzo ... perché se io ho capito bene quel che ha detto prima il Dott. Capodici, noi siamo quasi obbligati, perché la legge...e noi essendo anche Consiglieri Comunali la legge la dobbiamo rispettare tuttiE allora, se facciamo tutti un passo in avanti secondo me andiamo fuori da quest'impasse, che è abbastanza spiacevole per tutti! Io posso citare anche che al momento dell'inondazione a livello personale e dei vicini, abbiamo subito dei danni...Io sapendo che rivestivo questa carica, non ho fatto nessuna cosa contro il Comune, perché

mi era stato detto che c'era quest'incompatibilità ed conflitto di interessi che poteva esserci e poi per non mettere in imbarazzo i miei colleghi qui presenti....Grazie.”

Sindaco: “Grazie Pantani. Nessun altro?...No.

Allora, un'osservazione: chiedeva il Capogruppo Maffezzoli, che cosa ha fatto il Comune? Allora, io avevo cercato di chiarire in premessa che questa sera noi siamo chiamati ad un esercizio puramente formale. Non siamo un'Alta Corte di Giustizia che è chiamata ad intervenire sul merito della questione, perché il merito della questione viene valutato da altre Autorità diverse dal Consiglio Comunale e quindi noi non possiamo, non dobbiamo – secondo me - inquinare la nostra discussione con elementi di merito che nulla hanno a che vedere con l'argomento che questa sera affrontiamo. In ogni caso, visto che c'è stato un riferimento all'attività del Comune ed ad alcuni impegni che aveva assunto ...Il Comune aveva assunto un impegno preciso anche in un'assemblea a Buscoldo, che era quello di farsi parte diligente nei confronti dell'Assessorato competente di Regione Lombardia, per raccogliere e collazionare tutta la documentazione e per proporre – evidentemente – le istanze dei nostri cittadini, con l'avvallo del Comune, all'Ente Regionale....

L'Ente Regionale, che ovviamente ha un proprio margine di discrezionalità, non ha ritenuto in questa circostanza di intervenire....

Detto questo, credo che sia molto chiaro – anche perché l'abbiamo ripetuto e chiesto in sede consulenziale agli uffici di Prefettura – il Consiglio Comunale non può tenere – lo ripeto non può tenere – né un comportamento omissivo – cioè far finta che l'atto non ci sia quando è stato notificato e noi siamo diventati un soggetto passivo convenuto all'udienza di comparizione delle parti del 9 aprile e quindi si è istaurato questo contenzioso, questo conflitto, questa lite pendente – e neppure ci possiamo muovere in violazione della norma giuridica, cioè non si può chiedere al Comune di far finta di non vedere e di muoversi come si dice tecnicamente, *contra legem*..... E quindi, credo che la strada per muoversi sia piuttosto stretta, per cui delle due l'una: o vengono rimosse le cause dell'incompatibilità, oppure, altrimenti l'esito di tutti questi 3 Consigli Comunali è un esito - come posso dire – abbastanza segnato!

Io se non ci sono altri interventi....se nessun altro vuole intervenire ...Mi pare di capire che il Consigliere Grassi si è riservato di formulare entro 10 giorni delle osservazioni, che evidentemente saranno oggetto di considerazione da parte del Consiglio Comunale, ma non - ripeto – valutazioni né di carattere etico e né di carattere politico, che non competono alla nostra Assemblea.....Noi non facciamo queste valutazioni...Ecco le valutazioni di natura politica le facciamo rispetto ai temi politici! Questo è un tema squisitamente tecnico giuridico! Appartiene ad un'altra categoria dello spirito che nulla a che vedere con la questione sostanziale in sé.....

Naturalmente voglio anche dire che i Consiglieri si assumono ciascuno la propria responsabilità nell'atteggiamento di questa sera....perché è un atteggiamento pubblico con voto palese, come è stato voto palese nella 1^Assemblea di questo Consiglio Comunale.

Ad ogni modo io metto in votazione il punto 6 all'ordine del giorno che vede la formale contestazione al Consigliere Comunale Carlo Grassi dell'intervenuta condizione di incompatibilità a ricoprire la carica di Consigliere Comunale assegnando 10 giorni da oggi per la formulazione di osservazioni a sua difesa.....”